

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA
Città Metropolitano di Torino

VERBALE N. 10 del 27.11.2023

=:=-:=-:=-:=-:=-:

La sottoscritta SUPPORTA Dott.ssa Francesca, Revisore dei Conti del Comune di Val di Chy, nominata Revisore Unico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2021, esaminata la documentazione ricevuta in data 24.11.2023, esprime il proprio parere in merito alla costituzione del **“FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE – ANNO 2023”**

VISTI

- L'articolo 8 comma 7 del C.C.N.L. stipulato in data 16.11.2022, prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, siano effettuati dai Revisori dei Conti”;
- Il CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;
- l'art. 79 comma 1-bis del CCNL 2019-2021 stabilisce altresì che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo;
- l'art.79, comma 5 del CCNL 2019-2021 che stabilisce *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella*

costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 che dispone *”al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*
- L'art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 secondo il quale *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.*

CONSIDERATO

- Che il Revisore in merito alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2023 esplica il controllo sulle risorse stabili, risorse variabili soggette a limitazione, risorse variabili non soggette a limitazione e sugli altri documenti messi a disposizione dell'ufficio;
- Che sussistono le condizioni riferire all'anno 2023 che consentono le integrazioni delle parti variabili del fondo;
- Che non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all'art. 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- Che, come si evince dal prospetto allegato l'importo complessivo del fondo delle risorse decentrate ammonta ad euro 17.782,15 suddiviso tra risorse stabili per euro 15.713,59 e risorse variabili per euro 1.636,00;
- Che l'Ente, compatibilmente con le disposizioni legislative – contrattuali e con i vincoli di bilancio, ritiene possibile incrementare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 dei suddetti importi;

ESPRIME

Parere favorevole alla costituzione del Fondo.

Torino, 27.11.2023

IL REVISORE DEL CONTO
Supporta Rag. Francesca

